

Capitolo 2

regolamentare la collaborazione tra le due amministrazioni con riferimento ad alcuni servizi di comune interesse ed intervento, tra i quali quello sanitario, in funzione del miglioramento delle condizioni di vita dei carcerati, questo Ufficio ha assicurato all'istante che avrebbe sottoposto all'attenzione del predetto organismo le questioni rappresentate.

Nel corso della prima riunione utile dell'Osservatorio, tenutasi il 5 dicembre 2008, sono state pertanto esposte le doglianze manifestate dal cittadino.

Appreso, in quella sede, che il ricorrente è stato trasferito ad altro istituto di pena e che le problematiche da questi rappresentate erano comunque state considerate dalla Amministrazione penitenziaria, si è provveduto ad archiviare la pratica.

Capitolo 3

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

L'Ufficio del Difensore civico ha ricevuto con costante regolarità il pubblico presso la propria sede, come in passato, il martedì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, garantendo comunque la massima disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, che sono stati concordati direttamente con gli interessati.

Nel corso dell'anno è intervenuta, previa adeguata informativa all'utenza, una parziale variazione nelle modalità di ricevimento, già ipotizzata nel precedente rapporto, riferita all'ultima giornata considerata. Infatti, mentre in precedenza il giovedì l'Ufficio era aperto al pubblico, con le consuete modalità, ovvero senza necessità di appuntamento, durante la sola mattinata (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), a decorrere dal mese di luglio è stata riservata in modo graduale l'intera giornata agli appuntamenti, con il duplice scopo di avvantaggiare i cittadini, che hanno a disposizione un orario più ampio e possono elidere i tempi di attesa, e di consentire all'Ufficio una migliore programmazione della propria attività.

Come sempre è stata garantita ai disabili la possibilità di essere accolti in altro luogo, stante la presenza, nell'immobile in cui è ubicata la sede dell'Ufficio, di barriere architettoniche, che ne limitano l'accessibilità.

Alla soluzione del problema, già segnalato, stanno lavorando alacremente i competenti Organi consiliari. Ne prendo atto con favore, auspicando che si possa a breve riposizionare l'Ufficio in una sede più coerente con le finalità dell'Istituto.

2. Lo staff.

Il primo ottobre 2008 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha assegnato al Difensore civico un istruttore amministrativo laureato in giurisprudenza, accogliendo l'esigenza precedentemente manifestata di una maggiore strutturazione dell'organico.

A partire da tale data lo staff è pertanto costituito, oltre che dal predetto dipendente, dalla segreteria, formata da due coadiutori, e da due avvocati collaboratori, cui sono stati rinnovati a decorrere dal 29 febbraio gli incarichi di consulenza precedentemente affidati.

Capitolo 3**3. Le risorse strumentali.**

Le risorse di cui è dotato l’Ufficio sono complessivamente adeguate alle necessità del servizio.

Non è purtroppo ancora stata completata la fornitura del programma informatico ideato per la gestione dei procedimenti, che, una volta imputati i dati necessari, consentirà non soltanto di monitorare costantemente l’andamento dei singoli reclami, ma anche di rilevare dati statistici idonei a valutare in modo critico l’opera complessivamente svolta.

4. Le attività complementari.**4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.**

Nella convinzione che il confronto e la collaborazione con i colleghi siano indispensabili per un proficuo esercizio del mandato, anche quest’anno ho partecipato, compatibilmente con l’esigenza primaria di prestare personalmente assistenza ai valdostani che si rivolgono all’Ufficio, alle riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome.

La Conferenza quest’anno si è concentrata in particolare sulla revisione del proprio regolamento istitutivo, avviata nel 2007, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo istituzionalizzando la presenza al suo interno dei Difensori civici locali, già attualmente rappresentati in via di fatto.

Nonostante gli sforzi compiuti e le diverse proposte formulate, non si è ancora pervenuti alla definizione di un testo condiviso, non essendovi unanimità o comunque larga condivisione sui criteri di rappresentanza, prima ancora che sul percorso istituzionale da intraprendere per giungere alla sua approvazione. Per parte mia, ho in particolare evidenziato che il nuovo regolamento dovrebbe tenere in adeguato conto la specificità della realtà valdostana, ovvero quella di una Regione, in cui, malgrado l’assenza di Difensori civici locali, la difesa civica locale è presente in maniera significativa e può anch’essa essere autonomamente rappresentata dal Difensore civico regionale, che eroga il servizio in convenzione a numerosi Comuni e Comunità montane, analogamente ad altri Uffici di difesa civica membri della Conferenza.

In una prospettiva di confronto internazionale, ho preso parte al VI seminario dei Difensori civici regionali, tenutosi a Berlino dal 2 al 4 novembre, di cui ho accennato nella prima parte della relazione, avente ad oggetto *Il ruolo delle denunce e delle petizioni nella protezione dei soggetti più vulnerabili della società*.

Capitolo 3

Tra le tematiche di comune interesse trattate, particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra difesa civica e autorità giudiziaria, alla problematica dell'indipendenza del Difensore civico e all'importanza di una comunicazione efficace e diretta, capace di raggiungere le fasce deboli della comunità di riferimento.

Quanto al primo punto, è proprio di tutti gli *Ombudsmen* presenti all'evento, compreso il Mediatore europeo, il divieto di intervenire nel settore dell'amministrazione della giustizia, rispetto alla quale la difesa civica si propone come servizio complementare e alternativo, ma non preclusivo, volto a risolvere, in un contesto non contenzioso, informale e non oneroso, una disfunzionalità amministrativa. Se il limite rispetto all'attività giudiziaria è, all'evidenza, il carattere non vincolante delle determinazioni assunte dagli *Ombudsmen*, questi ultimi agiscono, d'altra parte, nell'ambito di una sfera operativa più ampia, che può estendersi al merito delle decisioni e comprende il potere di proposta di miglioramenti normativi e amministrativi.

Circa l'indipendenza dell'*Ombudsman*, questa viene assicurata attraverso l'elezione, normalmente con maggioranze qualificate, da parte delle Assemblee rappresentative, che garantisce l'autonomia dell'Istituto dagli Organi di governo (peraltro con alcune rilevanti eccezioni – rappresentate in particolare dal *Médiateur de la République française*, nominato dall'Esecutivo, dal *Parliamentary Ombudsman* e dal *Local Government Ombudsman* del Regno Unito, nominati dalla Regina su indicazione, rispettivamente, del Primo Ministro e del Ministro degli Interni – in rapporto alle quali a garanzia della neutralità sono previsti accorgimenti diversi); l'indipendenza risulta rafforzata se si svincola la durata del mandato da quella dell'Organo che lo ha eletto, limitando così i rischi di condizionamenti politici provenienti dagli Organi assembleari, come avviene ad esempio in Spagna.

Il confronto con i Difensori civici regionali d'Europa ha infine confermato l'opportunità di promuovere la conoscenza dell'Istituto soprattutto tra le categorie sociali più emarginate, che incontrano maggiori difficoltà nel raggiungere i mezzi ordinari di tutela, attraverso un linguaggio semplice e diretto, nonché attraverso la collaborazione con ogni organismo, istituzionale e non, che, a vario titolo concorre a rappresentare i bisogni delle fasce in condizioni di debolezza e vulnerabilità.

Per assicurare una capillare conoscenza dell'Istituto, nel mese di giugno è stato inviato a tutte le famiglie residenti in Valle d'Aosta (le copie distribuite ammontano a 61.500) un semplice opuscolo informativo, che contiene le informazioni minime necessarie per comprendere le funzioni del Difensore civico e facilitare il contatto con l'Ufficio.

Il pieghevole si è rivelato uno strumento di sicura utilizzabilità da parte degli interessati, come dimostrano le statistiche sugli accessi, che immediatamente dopo la trasmissione hanno evidenziato un notevole incremento di affluenza di pubblico.

Capitolo 3

Per una platea più ristretta, ma in costante e progressivo aumento, sono state inserite alcune informazioni supplementari sulla sezione del sito Internet del Consiglio regionale dedicata al Difensore civico.

Al fine di illustrare più approfonditamente funzioni, ambito di competenza, poteri e modalità di intervento della difesa civica, ho inoltre avviato incontri con la popolazione, iniziando dai Comuni di Allein, Étroubles, Saint-Oyen e di Saint-Rhémy-en-Bosses.

In analoga prospettiva mirata è stato attivato, nel corso del mese di settembre, un progetto rivolto alle Istituzioni scolastiche superiori con la finalità di diffondere tra gli studenti la conoscenza dell’Istituto e di accrescere la cultura e la coscienza civica delle nuove generazioni.

Tra le altre attività volte alla promozione della difesa civica mi limito a segnalare – rinviano, per il resto, all’allegato 6, che ne contiene una descrizione analitica – la mia partecipazione, in qualità di relatore, alla conferenza *Quelles perspectives pour la médiation à l'échelon des pouvoirs locaux?*, organizzata dal *Médiateur de la Région wallonne*, nonché Vice Presidente dell’*Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie* (A.O.M.F.)⁴, a Marche-en-Famenne, dove ho illustrato le tipicità del modello valdostano in rapporto alla difesa civica locale, ed al convegno *Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino*, organizzato in occasione del 60° anniversario della Rivista *Iustitia*, a Milano, dove ho avuto l’onore di presentare i punti di forza e le debolezze della difesa civica in un’assise incentrata sull’esame dei più significativi strumenti previsti nell’ordinamento italiano a servizio del cittadino.

Sul piano della diffusione della conoscenza delle possibilità offerte dall’Istituto al mondo dell’associazionismo, c’è ancora molto da fare. Sporadici sono stati infatti i rapporti con i soggetti che si occupano, a vario titolo, della tutela dei diritti dei cittadini, che auspico possano essere incrementati, dal momento che le associazioni di tutela e le organizzazioni del volontariato condividono molti obiettivi con la difesa civica, istituzionalmente chiamata a proteggere anche gli interessi collettivi e gli interessi diffusi.

Proficuo è stato il raccordo con il Garante del Contribuente operante in Valle d’Aosta, figura analoga a quella del Difensore civico con competenza di tutela specializzata nei confronti dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, con il quale si è convenuto, nel quadro di una più ampia collaborazione, volta anche a sviluppare reciprocamente la conoscenza degli Istituti, sull’opportunità che il Difensore Civico indirizzi a tale organismo i cittadini che incontrano problemi nei confronti degli Uffici finanziari periferici dello Stato, formalizzando una prassi già in uso e coerentemente con quanto avviene in altre Regioni.

⁴ Organismo associativo della difesa civica cui aderisce l’Ufficio regionale, che fa parte anche dell’*International Ombudsman Institute* (I.O.I.), e dell’*European Ombudsman Institute* (E.O.I.).

Capitolo 3***4.2. Le altre attività.***

Ho partecipato, essendone membro, alle riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta, documento che si propone di favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

In questa sede ho avuto modo di rappresentare la necessità che la predetta Struttura si doti di un Regolamento interno, in conformità alla vigente normativa.

Ho inoltre sottoposto all'attenzione di tale organismo la questione sottopostami, in assenza di un Garante dei detenuti competente per territorio, da un cittadino ristretto, che lamentava la mancanza, all'interno dell'Istituto penitenziario, di alcuni servizi primari, in pregiudizio della salute fisica e mentale dei detenuti.

Considerazioni conclusive**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

A conclusione del compendio del lavoro svolto, è possibile formulare alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Nell'anno trascorso il numero dei cittadini che si sono rivolti all'Ufficio del Difensore civico regionale è sensibilmente aumentato.

In termini generali, l'aumento delle questioni trattate può prestarsi a differenti letture, non necessariamente di segno positivo.

Nel caso di specie si può affermare con una certa serenità, a mio parere, che l'incremento indica una più diffusa conoscenza dell'Istituto e delle sue funzioni da parte della popolazione – conoscenza che comunque deve essere continuamente alimentata – e una crescita della considerazione attribuita al medesimo dai Cittadini, ma anche dalle Amministrazioni, in particolare quelle locali, che, scegliendo di convenzionarsi per l'utilizzo del servizio fornito dall'Ufficio di difesa civica regionale, hanno creduto nella capacità della figura di sostenere la fiducia dei Cittadini nelle Istituzioni.

Nella pratica si verifica di frequente che l'opera dell'Ufficio si esaurisca in una consulenza giuridico-amministrativa, volta ad illustrare dettagliatamente le ragioni per cui il comportamento o l'atto amministrativo che viene ritenuto ingiusto è in realtà immune da vizi.

In questo modo il Cittadino, rassicurato sulla correttezza dell'azione amministrativa, recupera fiducia nell'apparato pubblico, del cui operato ha dubitato.

Analogamente accade allorché, per effetto dell'intervento del Difensore civico nei confronti dell'Amministrazione di cui si assume la scorrettezza, risulta acclarato che la lamentata lesione non si è prodotta.

L'esperienza dimostra peraltro che non sempre gli Uffici pubblici hanno agito attenendosi a criteri di buona amministrazione.

Numerosi sono innanzitutto i casi in cui, a seguito dell'attività di tutela svolta da questo Ufficio, l'Amministrazione ha ritirato provvedimenti affetti da vizi di legittimità.

Il fenomeno si presta a valutazioni non univoche.

Da una parte, infatti, è motivo di soddisfazione, perché attraverso l'autotutela l'Amministrazione riconosce i propri errori e il ricorrente realizza la pretesa ingiustamente negata in precedenza, che talora non potrebbe ottenere riconoscimento neppure in via giurisdizionale, per il decorso dei termini di impugnativa o per i costi di una controversia giudiziale. Per altro verso, è fonte di preoccupazione: in primo luogo perché un ritardo, che

Considerazioni conclusive

rappresenta pur sempre un'ingiustizia, si è comunque verificato, ma soprattutto perché la possibilità di annullamento è fortemente limitata in presenza di controinteressati, specie nelle procedure concorsuali, dove l'interesse al ripristino della legalità violata dell'istante deve essere comparato con la necessità di salvaguardare le posizioni di altri soggetti, che vanno man mano consolidandosi.

È così avvenuto che le Amministrazioni, coscienti dei rischi connessi all'annullamento in autotutela, abbiano a volte sostenuto tesi difficilmente difendibili, pur di non rimettere in discussione l'assetto originato da provvedimenti di dubbia legittimità.

Per queste ragioni la maggiore efficacia della difesa civica si esplica nell'ambito del procedimento amministrativo, allorché la violazione dell'interesse non si è ancora prodotta: attraverso la consulenza del Difensore civico il cittadino ha talora potuto faticivamente partecipare al procedimento, indirizzando l'attività della Pubblica Amministrazione; con la mediazione del Difensore civico si è sovente addivenuti, più significativamente, a soluzioni che contemperano l'interesse di cui è portatore il cittadino con il rispetto dell'imparzialità e del buon andamento a cui l'attività amministrativa deve essere improntata.

All'intervento di questo Ufficio è seguita anche un'abbreviazione dei tempi di conclusione del procedimento, i cui termini troppo spesso vengono disattesi, non essendo la tardività motivo di illegittimità o causa di decadenza.

Parallelamente, le Amministrazioni hanno fornito risposte a esposti di cittadini rimasti precedentemente senza riscontro, cui non sono strettamente tenute, e hanno posto rimedio a difetti di funzionamento.

L'Ufficio del Difensore civico regionale ha portato il suo contributo, in definitiva, per maggiormente orientare i pubblici apparati alla buona amministrazione, che è nozione più ampia di quella di legalità, dal momento che comprende situazioni che non ricevono protezione giurisdizionale, concorrendo al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa.

Un contributo che auspico possa essere fornito, oggi che la funzione è estesa alla metà degli Enti locali, anche ai restanti Comuni e Comunità montane, che verranno ulteriormente sensibilizzati affinché tutti possano avere parità di accesso al servizio.

Concludo con l'augurio che la relazione possa costituire un'utile occasione di confronto e di stimolo per correggere le disfunzioni riscontrate, contribuendo, in ultima analisi, a migliorare il rapporto tra Cittadino e Amministrazioni degli Enti cui è destinata.

Appendice**APPENDICE**

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.....	91
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	101
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	109
ALLEGATO 4 – Elenco dei Comuni convenzionati.	121
ALLEGATO 5 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	123
ALLEGATO 6 – Elenco attività complementari.	124
ALLEGATO 7 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	127
ALLEGATO 8 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	138
ALLEGATO 9 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.	140
ALLEGATO 10 – Comuni convenzionati.	143
1 – Comune di Allein	143
2 – Comune di Aosta.....	143
3 – Comune di Arvier.....	147
4 – Comune di Avise.....	147
5 – Comune di Aymavilles.....	148
6 – Comune di Brusson	148
7 – Comune di Charvensod	148
8 – Comune di Châtillon	148
9 – Comune di Cogne.....	149
10 – Comune di Doues	149
11 – Comune di Étroubles	149
12 – Comune di Fénis.....	149
13 – Comune di Gaby.....	150
14 – Comune di Gressan	150
15 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	150
16 – Comune di Introd.....	151
17 – Comune di Issime.....	151
18 – Comune di Issogne	151
19 – Comune di Jovençan	151
20 – Comune di Perloz	151
21 – Comune di Pollein	152
22 – Comune di Pontey	152
23 – Comune di Quart	152
24 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	153
25 – Comune di Roisan	153
26 – Comune di Saint-Christophe	153
27 – Comune di Saint-Nicolas.....	154
28 – Comune di Saint-Oyen	154
29 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	154

Appendice

30 – Comune di Sarre.....	155
31 – Comune di Valgrisenche	155
32 – Comune di Valpelline.....	155
33 – Comune di Valsavarenche.....	155
34 – Comune di Valtournenche.....	156
35 – Comune di Verrès.....	156
36 – Comune di Villeneuve.....	157
ALLEGATO 11 – Comunità montane convenzionate.....	158
1 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	158
2 – Comunità montana Grand Paradis.....	158
3 – Comunità montana Grand Combin.....	158
4 – Comunità montana Mont Emilius	159
5 – Comunità montana Monte Cervino	159
6 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	159
ALLEGATO 12 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	160
ALLEGATO 13 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	164
ALLEGATO 14 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	165
ALLEGATO 15 – Questioni tra privati.	171

Allegato I**ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.**

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17. – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I**UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO****Art. 1**

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Allegato 1

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
 - f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Allegato I**Art. 5***(Accertamento della conoscenza della lingua francese)*

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6*(Elezioni)*

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predisponde una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7*(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)*

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;

Allegato 1

- 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
- c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del

Allegato I

Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9*(Durata del mandato. Revoca)*

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10*(Trattamento economico)*

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

CAPO II**FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO****Art. 11***(Soggetti ed ambito di intervento)*

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:

Allegato I

- a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
 3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.